

Il/La sottoscritto/a

---

dichiara

per la carica di Componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione C.R.T.: di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 dello Statuto della Fondazione.

Aosta,

FIRMA

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell'indipendenza e della terzietà dell'Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all'art. 9 seguente:

a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;

b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;

e) coloro che ricoprano la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione; f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;

g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;

h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;

i) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;

l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;

m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terne di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.

8. le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terne di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.

9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.

12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione. 11

13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.